

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 827

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COCCO MARIA, CONTU, NONNE, PANI, MORA, BAMBI,  
RIZZI, BABINI, GATTI**

*Presentata il 30 ottobre 1979*

Affidamento all'AIMA del compito di svolgere attività  
per la regolazione del mercato interno del formaggio  
« pecorino romano »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il formaggio pecorino romano è per la Sardegna e per zone limitate del resto dell'Italia l'unica fonte di reddito. Gli allevamenti sardi rappresentano un terzo del patrimonio nazionale ovino (circa 3 milioni di capi) ed a differenza di quelli degli altri paesi si caratterizzano per essere allevamenti da latte. Il 93 per cento del latte prodotto viene trasformato: nel 1976 sono stati prodotti 273 mila quintali di formaggio di cui il 65 per cento pecorino romano, il 25 per cento fiore sardo, il 10 per cento a pasta molle. La produzione è destinata quasi essenzialmente all'esportazione (USA) e soltanto 35 mila quintali vengono consumati in Sardegna.

Dal 1977 il settore lattiero-caseario sardo attraversa una crisi, che ha fatto calare il prezzo del 25 per cento e l'espor-

tazione verso gli Stati Uniti di 2 milioni di libbre. Le ragioni della crisi sono diverse:

1) la concorrenza dei paesi dell'est europeo e soprattutto della Romania che dal 1976 al 1977 ha quadruplicato le esportazioni verso gli USA. Questo paese può contare sull'assenza di dazi compensativi che gravano invece sul nostro prodotto per il 9 per cento; inoltre i costi di produzione sono inferiori del 50 per cento;

2) l'aumento della produzione, che è dovuto sia alla conquista — da parte dei produttori — della contrattazione annuale del prezzo del latte, sia alla diminuzione dei canoni di affitto dei pascoli, in virtù della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Lo aumento della produzione andrà via via crescendo: l'avvio della riforma agro-pa-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

storale, per la quale sono disponibili 260 miliardi, farà operare al settore un salto di qualità. Si calcola che con la selezione della razza, unitamente al miglioramento delle strutture, all'arricchimento dell'alimentazione, pur mantenendo lo stesso numero di capi, si quadruplicherà la produzione di formaggio: infatti da una produzione media di 1/2 litro al giorno per capo, si potrebbe passare a una produzione di 2 litri (questo obiettivo è stato già raggiunto in alcune zone come la Marmilla).

Il progetto regionale lattiero-caseario dovrebbe avviare una ristrutturazione del settore con la diversificazione della produzione, l'orientamento verso il gusto del consumatore, promuovendo una campagna di commercializzazione. Questo processo ha bisogno di essere sostenuto in questa fase di crisi attraverso la difesa del reddito dei produttori che altrimenti sarebbero portati ad abbandonare il settore.

Un regolamento CEE di carattere temporaneo ha permesso all'AIMA di intervenire per l'ammasso dal gennaio al luglio del 1979, nel momento più duro della crisi, quando i magazzini del consorzio Sardegna, che raccoglie il 35 per cento del prodotto conferito dalle cooperative lattiero-casearie, erano pieni di formaggio invenduto. Il costo dell'operazione è stato abbastanza limitato, ma ha permesso al settore di riprendersi. È prevedibile comunque che nella prossima campagna la crisi si riacutizzerà e quindi è opportuno apprestare fin d'ora uno strumento che permetta all'AIMA di intervenire puntualmente. La recente approvazione di una legge per i formaggi grana e parmigiano reggiano rende più che legittima l'attesa

dei produttori di pecorino; a nostro parere, infatti, essi si trovano ad operare all'interno di una economia quale quella sarda che sopporta già situazioni pesantissime di crisi nei settori della petrolchimica, delle fibre, delle miniere e dell'edilizia, che si ripercuotono con particolare acutezza nelle zone interne a prevalente economia pastorale. La recrudescenza del fenomeno del banditismo non è un fatto casuale, ma trova le sue radici, come risulta dalla commissione parlamentare d'inchiesta e anche dai recenti dibattiti in Parlamento sul fenomeno del banditismo, nella crisi delle zone interne e nella accentuazione degli squilibri economici e sociali della Sardegna.

Occorre predisporre urgentemente una legge che permetta all'AIMA di intervenire per la regolazione del mercato, attraverso acquisti e stoccaggi di pecorino romano e la sua successiva immissione regolata sul mercato, alle condizioni stabilite dal CIPE, così come già previsto per altri prodotti di largo consumo dal decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496. Con la presente proposta di legge si propone pertanto di ampliare la operatività della normativa vigente inserendo al primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1973, n. 496, il formaggio pecorino romano nella indicazione dei vari prodotti per i quali l'AIMA è chiamata a svolgere la suddetta attività. Anche l'onere per tale intervento, come per gli altri già previsti dalla citata normativa, sarà sostenuto dall'Azienda con indicazione alla propria gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro, del formaggio pecorino romano e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE ».

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.